



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale "G. Segantini"

Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado
Viale Rimembranze, 17 - 22033 Asso (Co)

Tel. 031 672089 - Fax 031 681471

e-mail : coic803003@istruzione.it - www.scuoleasso.gov.it

Posta Elettronica Certificata: coic803003@pec.istruzione.it

C.F. 82002020137 – COIC803003

Circ. n.78

Ai Genitori degli alunni
TUTTI I PLESSI

Oggetto: Informazione ai genitori sulle novità normative relative alla valutazione quadrimestrale e agli Esami di Stato

A seguito della approvazione del D. Lgs 62/2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato" sono state introdotte alcune novità relative a

- 1) valutazione quadrimestrale degli alunni; valutazione del comportamento; specifici interventi per il miglioramento degli apprendimenti in caso di carenze.
- 2) l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato
- 3) all'Esame di Stato Conclusivo del primo ciclo (classe terza secondaria)

1) valutazione quadrimestrale degli alunni; valutazione del comportamento; strategie per il miglioramento.

La valutazione del comportamento sia per gli alunni della scuola primaria che quelli della scuola secondaria da quest'anno viene espresso da quest'anno con un **giudizio sintetico** (insufficiente/non sufficiente; sufficiente; buono; distinto, ottimo) che si riferisce allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, in particolare *imparare a imparare; competenze sociali e civiche e spirito di iniziativa*. Per la definizione del giudizio sintetico di ciascun alunno i docenti si sono serviti di criteri approvati dal Collegio dei docenti e ora parte integrante del PTOF (all 1) che potete trovare anche allegati a questa circolare.

Altra novità per la scuola secondaria di primo grado è che la valutazione quadrimestrale, sia intermedia che finale, è accompagnata, come già per la scuola primaria, da un giudizio globale che descrive il **processo formativo dell'alunno (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito**.

Qualora l'alunno avesse acquisito solo parzialmente i livelli di apprendimento previsti in una o più discipline, in sede di scrutinio verrà definita per ciascuna carenza una **specificata strategia per il miglioramento degli apprendimenti comunicata** tempestivamente alle famiglie tramite una lettera.

I livelli di apprendimento di ciascuna disciplina corrispondenti ai voti sono descritti nelle rubriche allegare (All 3 E 4) al [PTOF](#).

2) Ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato conclusivo

Il D. lgs 62/2017 stabilisce che l'alunno, sia nella scuola secondaria che primaria, può essere ammesso alla classe successiva anche in presenza di **livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o non raggiunti in una o più discipline**, vale a dire con valutazioni non sufficienti, che saranno riportate nel documento di valutazione. Il consiglio di classe (per la scuola secondaria) può però, in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o non raggiunti in una o più discipline, deliberare **a maggioranza** la non ammissione con adeguata motivazione e in riferimento ai criteri deliberati dal Collegio dei docenti (vedasi [Allegato 2 al PTOF](#)). Naturalmente per l'ammissione alla classe successiva è sempre necessaria la frequenza minima di cui alla circolare [n. 34 del 9 novembre 2017](#)

Anche nella scuola primaria in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, ma solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri che saranno definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere, con decisione assunta all'**unanimità**, l'alunna o l'alunno alla classe successiva.

3) Esame di Stato

L'Esame di stato conclusivo del primo ciclo è stato riformato dal DM [741/2018](#)

Le principali novità sono le seguenti:

- L'ammissione è condizionata, oltre che dalla frequenza di tre quarti del monte ore scolastico (fatte salve eventuali deroghe), dall'effettuazione delle prove INVALSI che si svolgeranno nel nostro istituto dal **10 al 14 aprile**, saranno effettuate tramite computer, saranno tre (italiano, matematica e inglese) e **non concorreranno alla determinazione del voto finale.**

Pertanto si fa presente che lo svolgimento delle prove INVALSI è obbligatoria per ciascun alunno di classe terza ai fini dell'ammissione all'esame.

- Il voto di ammissione, in decimi, determinato dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale sulla base di criteri deliberati dal Collegio dei docenti (cfr. allegato n. 2 al PTOF) concorre alla determinazione del voto finale **facendo media con la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.**
- Le prove scritte sono **tre** (per le tipologie innovative delle tre prove scritte si rimanda al DM 741/2018, art 7,8,9)
 - a) prova scritta relativa alle competenze di italiano;
 - b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
 - c) un'unica prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni, una per inglese e una per francese.
- La Commissione è presieduta dal Dirigente scolastico della scuola o da un docente collaboratore.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonia Licini

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del CAD e norme collegate*